



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	653 del 14/12/2017
-----------------------	--------------------

Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-------------	---

OGGETTO: **ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE DIREZIONE EST-OVEST E DI PASSAGGIO PEDONALE IN VIA TABACCO.**

IL DIRIGENTE

Vista la segnalazione del Quartiere Ca' Baroncello presentata a firma del Presidente del Consiglio di Quartiere con nota prot. arrivo 31128 del 17/05/2017 relativa alla pericolosità di via Tabacco, considerata la ristretta sezione della strada, molto frequentata da utenza debole quali pedoni e biciclette, con cui si chiede all'Amministrazione di individuare una soluzione a breve termine e si propone l'istituzione di un senso unico e la creazione di un percorso pedonale;

Richiamata sullo stesso argomento la relazione a firma dei Presidenti dei Consigli di Quartieri Ca' Baroncello, San Marco e San Vito prot. arrivo 81709/2017, predisposta a seguito di un incontro tenutosi in data 25/07/2017 con la presenza del Sindaco e avente per oggetto un approfondimento condiviso sulla pericolosità di via Tabacco nel tratto compreso tra il sottopasso e via Villaraspa;

Preso atto del parere positivo espresso dal Presidente del Quartiere Centro Storico prot. arrivo 81714/2017;

Richiamato l'indirizzo della Giunta Comunale dell'11 dicembre 2017 con cui si propone l'istituzione di senso unico est-ovest e di percorso pedonale in via Tabacco;

Ravvisata pertanto la volontà dell'Amministrazione Comunale di istituire, ai fini della sicurezza della circolazione, un senso unico di circolazione est-ovest in via Tabacco nel tratto compreso tra l'intersezione con via Folo e l'intersezione con via Villaraspa con limite massimo di velocità pari a 30 km/h e contestuale realizzazione di un percorso pedonale lato Nord della strada nel tratto ad ovest del sottopasso ferroviario fino all'intersezione con via Villaraspa, riducendo pertanto i conflitti tra correnti veicolari e pedonali;

Sentito in merito anche il Comando di Polizia Locale;

Preso atto del parere formulato dalla Polizia Locale con nota prot. 75751 del 15/11/2017 relativo all'opportunità di mantenere in via Miazzi il senso unico nella direzione attuale da via Tabacco verso via Parolini per motivazioni connesse agli spazi e alla visibilità in fase di manovra, in particolare nelle aree di intersezione;

Ritenuto di adottare i provvedimenti contenuti nel dispositivo di questa Ordinanza per salvaguardare la sicurezza della circolazione;

Visti gli articoli 6-7-39 del Codice della Strada e i rispettivi articoli 96-116-117-118-122-135 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, relativi ai seguenti segnali:

Doppio senso di circolazione (art. 96 fig. II.26);

Senso vietato (art. 116 fig. II.47);

Limite massimo di velocità (art. 116 fig. II.50);

Transito vietato ai veicoli non adibiti al trasporto di persone di massa a pieno carico superiore a 3,5 t (art. 117 fig. II.60/a);
Transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri (art. 118 fig. II.65);
Direzione obbligatoria a sinistra (art. 122 fig. II.80/c);
Percorso pedonale (art. 122 fig. II 88);
Senso unico parallelo (art. 135 fig. II.348) e Senso unico frontale (art. 135 fig. II.349);

Visto il D. L.vo n. 267 del 18/08/2000;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 72748 del 03/11/2015 di attribuzione Dirigenziale dell'incarico di direzione dell' Area IV Lavori Pubblici;

O R D I N A

In via Tabacco di adottare il seguente provvedimento:

- a) istituzione di senso unico di circolazione est-ovest nel tratto compreso tra l'intersezione con via Folo e l'intersezione con via Villaraspa;
- b) istituzione di limite massimo di velocità pari a 30 km/h nel tratto compreso tra l'intersezione con via Folo e l'intersezione con via Villaraspa;
- c) istituzione di divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a m 2,00 nel tratto compreso tra l'intersezione con via Folo e l'intersezione con via Villaraspa;
- d) istituzione di divieto di transito ai veicoli non adibiti al trasporto di persone con mcpc superiore a 3,5 t nel tratto compreso tra l'intersezione con via Folo e l'intersezione con via Villaraspa
- e) obbligo di direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con via Villaraspa con provenienza da viale Parolini;
- f) istituzione di passaggio pedonale lato Nord della strada nel tratto a ovest del sottopasso ferroviario fino all'intersezione con via Villaraspa;

A V V E R T E

La presente ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale, di cui al D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

Gli agenti di Polizia locale e delle altre forze dell'ordine sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o entro 120 giorni ricorso Straordinario avanti al Capo di Stato.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con DPR n. 495/92.

